

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4264 del 01/08/2024
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ASD CANOTTIERI FERRARA NEL COMUNE DI FERRARA , VIA DELLA RICOSTRUZIONE 121 CON ATTIVITA' DI RIMESSAGGIO, PICCOLA RISTORAZIONE E PISCINA - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4392 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 20017/2024/AS/TC

DPR 59/2013: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali Scarichi Idrici – Impatto Acustico, relativa all'attività localizzata nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via Ricostruzione n. 121, richiesta dalla **Società Canottieri Ferrara A.S.D.** per l'esercizio dell'**attività di rimessaggio, ristorazione e natatoria.**

Il Dirigente Delegato Dott. Marco Roverati di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

il giorno 20/05/2024, la **Società Canottieri Ferrara A.S.D.** nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via Ricostruzione n. 121, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Ferrara istanza per avviare il procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'attività localizzata nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. del Comune di Ferrara al PG n. 89669 del 20/05/2024 (pratica 1178/2024), poi trasmessa ad Arpae con nota datata 21.05.2024 (assunta al P.G. di ArpaE n. 93565 del 22.05.2024);

Per l'esercizio dell'attività la ditta intende conseguire l'AUA affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarico idrico in acque superficiali di acque reflue industriali, costituite da acque reflue domestiche, produttive (controlavaggio filtri) e svuotamento piscina – competenze ArpaE;
- Impatto Acustico – competenze Comune;

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

ArpaE SAC Ferrara ha comunicato con nota PG n. 96235 del 27.05.2024 la verifica della completezza documentale e richiesto al Comune il Parere sull'impatto acustico. Inoltre con tale nota si è chiesto di informare l'AIPO per gli aspetti di loro competenza;

Il Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara con nota datata 22/05/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 93731 del 22/05/2024) ha chiesto chiarimenti riguardante lo scarico;

ArpaE SAC ha richiesto la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ArpaE con nota P.G. n. 96242 del 27/05/2024;

ArpaE Servizio Territoriale con nota PG n. 104570 del 06/06/2024 ha espresso una valutazione tecnica non favorevole al sistema di scarico, in quanto le acque dei pluviali vengono collegate sulla stessa linea dedicata ai reflui domestici e industriali, venendosi così a realizzare una possibile diluizione dello scarico non consentita dalla vigente normativa;

ArpaE S.A.C. ha comunicato al S.U.A.P. di Ferrara con nota P.G. n. 106937 del 11/06/2024 la proposta di preavviso di diniego per la suddetta valutazione tecnica non favorevole di ArpaE Servizio Territoriale;

Il SUAP di Ferrara con nota datata 18/06/2024 (assunta al PG di ArpaE n. 112653 del 19/06/2024) ha comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di rigetto ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Il S.U.A.P. di Ferrara ha trasmesso con nota datata 03/07/2024 (assunta al P.G. di ArpaE n. 122460 del 03/07/2024) le osservazioni presentate dalla ditta in data 27/06/2024, in seguito al possibile respingimento, ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/1990;

ArpaE SAC ha richiesto la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ArpaE con nota PG n. 123529 del 05/07/2024, in seguito alla presentazione di osservazioni per possibile respingimento ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990.

ArpaE Servizio Territoriale ha espresso una valutazione favorevole per lo scarico di acque reflue industriali, costituite da acque reflue domestiche e produttive, in acque superficiali espresso con nota PG n. 135241 del 24/07/2024 in seguito alla seguente disamina:

"PISCINA

La piscina appartiene alla Categoria "A", di cui alla DGR 1092/2005 della Regione Emilia Romagna (Aspetti igienico sanitari per la costruzione, manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e pertanto gli scarichi idrici derivanti dalla piscina sono soggetti alla Autorizzazione di cui Art. 124 co.1 del D.Lgs. 152/06 e smi e devono rispettare i limiti di concentrazione della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/2006. Lo svuotamento della piscina va eseguito trattando preventivamente le acque da scaricare con un processo depurativo di dechlorazione e di decantazione (esempio non clorare l'acqua per qualche giorno oppure insufflare aria) e valutare la quantità di cloro libero, che dovrà essere conforme al valore limite di 0,2 mg/l

stabilito dalla tabella citata. I reflui derivanti dal controlavaggio dei filtri devono essere trattati; pertanto deve essere presente un sistema di contenimento (esempio una vasca, un bacino o un serbatoio anche di materiale plastico, di capacità tale da potere contenere tutta l'acqua di un ciclo di lavaggio del filtro, con fondo leggermente inclinato per lo spurgo dei fanghi) dove effettuare la decantazione del liquido e la successiva dechlorazione. Nella relazione tecnica integrativa della ditta l'attività di lavaggio dei filtri eseguita settimanalmente prevede un volume di acqua utilizzata per il controlavaggio di max 400 litri; l'acqua verrà depositata all'interno di un pozzetto di decantazione per consentire lo smaltimento del cloro prima di essere convogliata tramite la rete interna al sistema Imhoff, posto in uscita prima del recapito in corpo idrico superficiale. La decantazione consente di smaltire naturalmente il cloro presente nell'acqua trattata della piscina. Infine viene inoltre dichiarato che negli scarichi non vi è presenza di sostanze pericolose.

RISTORANTE - ZONA CIRCOLO – BAR

Nella relazione tecnica la ditta ha previsto, come sistema di depurazione, un impianto costituito da una fossa Imhoff dimensionata per 55 a.e + filtro percolatore dimensionato per 55 a.e + fossa Imhoff dimensionata per 20 a.e; tale sistema rientra tra quelli indicati nella DGR 1053/2003 della Regione Emilia-Romagna, tabella D.”

Il Servizio Ambiente ed Agricoltura ha espresso con nota datata 24/07/2024 (assunta al P.G. di ArpaE n. 136557 del 25/07/2024) parere favorevole con prescrizioni per la matrice rumore.

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

VISTO CHE:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTE:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;*

VISTI, inoltre:

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

RICHIAMATE

la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che:

- il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con nota PG/2024/121004 del 02/07/2024 la Dott.ssa Valentina Beltrame ha delegato al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti le Autorizzazioni Complesse ed Energia, Autorizzazioni Rifiuti, AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
- la **Società Canottieri Ferrara A.S.D.** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 606,00 €.

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della **Società Canottieri Ferrara A.S.D.** Codice Fiscale 00382330389 e P.IVA 01244230387 per l'**attività di rimessaggio, ristorazione e natatoria**, sita nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, via Ricostruzione n. 121, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ArpaE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Acqua - ArpaE" con acclusa planimetria di riferimento;
 - "Impatto Acustico"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in

- merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante e agli altri Enti di competenti;
 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara;
 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Firmato Digitalmente

Il Dirigente Delegato

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.